

CL^a TORNATA

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1932 - Anno X

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 5332		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Aumento della circolazione autorizzata delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 e proroga del termine della prescrizione delle monete di nichelio da centesimi 50 a contorno liscio » (1274)	5345		costruzione di nuove case economiche per i ferrovieri dello Stato » (1268) 5351
« Definizione delle controversie già di competenza del Tribunale Misto italo-austriaco e dell'Arbitro Unico » (1281)	5345		« Convalidazione del Regio decreto 7 aprile 1932, n. 378, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32 » (1271) 5352
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi » (1240)	5346		(Discussione):
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1274, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1275, relativo a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste » (1247)	5346		« Disposizioni riguardanti la costituzione ed il funzionamento di Consorzi tra esercenti uno stesso ramo di attività economica » (1259) . . . 5340
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1415, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, e convalidazione dei Regi decreti 13 novembre 1931, numeri 1416 e 1417, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste » (1248)	5347		MAZZUCCO 5340
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore » (1251)	5347		CONTI, <i>relatore</i> 5340
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, concernente la			BOTTAI, <i>ministro delle corporazioni</i> . . . 5341
			(Presentazione) 5339
			(Seguito della discussione):
			« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933 » (1184). 5332
			BEVIONE, <i>relatore</i> 5332
			ARPINATI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> 5335
			VICINI MARCO ARTURO 5339
			Relazioni:
			(Presentazione) † 5354
			Votazione a scrutinio segreto:
			(Risultato) 5352

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Biscaretti Roberto per giorni 1; Brezzi per giorni 1; Di Frassineto per giorni 1; Salata per giorni 1; Suardo per giorni 1; Supino per giorni 3; Tofani per giorni 6.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 » (N. 1184).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 ».

BEVIONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVIONE, *relatore*. Quest'anno la discussione sul bilancio dell'interno è stata in questa Assemblea assai circoscritta. Hanno parlato sei oratori, e, di questi, cinque hanno trattato argomenti che si riferiscono alla sanità pubblica, ed uno soltanto su argomenti dell'amministrazione civile. Dobbiamo allietarci del fervore con cui gli illustri rappresentanti della scienza medica, che siedono in questa assemblea, hanno anche in questa sede illustrato i temi che li interessano.

L'onorevole Maragliano ha lungamente intrattenuto il Senato sulla lotta antitubercolare; egli ha lodato, come era ben giusto, l'opera così efficace del Governo in questo campo, ha spezzato una lancia in pro della vaccinazione antitubercolare preventiva ed ha anche lamentato la coscienza antitubercolare non abbastanza pronunciata, secondo lui, del personale sanitario della periferia.

Su questi argomenti evidentemente la Commissione di finanza non ha una competenza specifica e non può su essi emettere nessun giudizio. Per contro rileverò un inciso del discorso del senatore Maragliano, che riguarda le pensioni ai medici condotti, pensioni le quali dovrebbero essere considerevolmente ele-

vate; ho sentito anche pronunciare una cifra cospicua, 25 mila lire all'anno.

GABBI. Ad uno è già stata data.

BEVIONE, *relatore*. Me ne allieto. Ed auguro che questo sia e possa essere in avvenire, ma è chiaro che la Commissione di finanza non può dare la sua adesione se non in relazione alle possibilità del bilancio.

Il senatore Guaccero ha sollevato una questione che non può non trovare diretta rispondenza nell'animo nostro: quella della tutela che è dovuta ai deformati ed agli storpi. Egli propone il problema e lo raccomanda alla attenzione degli organi dello Stato, perchè, soprattutto con cliniche ortopediche apposite, quegli sventurati possano trovare sollievo al loro tormento ed essere riabilitati al lavoro produttivo. Egli ha citato delle cifre impressionanti. Vi sono in Italia 60 mila storpi e deformati dei quali appena un terzo è atto a guadagnare il proprio pane. L'oratore vorrebbe che si potessero ricoverare e rieducare al lavoro questi infelici, e così liberarli anche dal loro doloroso avvillimento.

La Commissione non può non sentire quanto vi è d'umano, di civile in quest'appello, ma deve ancora una volta riferirsi a quelle che sono le difficoltà di bilancio, che non possono purtroppo permettere che tutte le esigenze siano prontamente soddisfatte. Però noi siamo d'accordo che non appena vi siano le possibilità finanziarie, è un problema, questo, che merita l'attenzione degli organi dello Stato.

Il senatore Gabbi, terzo medico che ha interloquuto sull'argomento, ha pronunziato un molto eloquente discorso per sottolineare l'importanza che ha l'educazione fisica dei bambini gracili, dei figli dei tubercolotici, degli alcoolizzati, dei luetici. Il discorso del senatore Gabbi non ha concluso in proposte precise di spese, e quindi è doppiamente gradito alla Commissione di finanza, che lo raccomanda all'attenzione del Governo per quanto sia possibile attuarne i suggerimenti.

Finalmente il senatore Pestalozza ha richiamato l'attenzione dell'Assemblea sull'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia. Siamo anche noi concordi con lui nel riconoscere che istituzione più nobile, elevata e fattiva il Regime non poteva costituire per la tutela della stirpe. Egli lamenta che le allocazioni di bilancio

per questa opera che ha tanti bisogni, allocazioni che si riassumono in 65 milioni, sono insufficienti; nota che la imposta sui celibi, istituita essenzialmente per trarre dal contribuente i mezzi coi quali sopperire alle necessità dell'Opera, ha un gettito annuo di 105 milioni e vorrebbe che, se non tutto, una parte maggiore di questo gettito dell'imposta sui celibi andasse all'Opera Maternità ed Infanzia.

Anche qui ci troviamo di fronte all'eterna questione che assilla il nostro Paese, ai bisogni così estesi, rinascenti ed ingrandentisi di continuo, e alle risorse del bilancio che tendono invece a contrarsi anzichè estendersi. Quindi noi non possiamo interpretare quest'appello del senatore Pestalozza se non come un augurio che al più presto sia possibile aumentare la somma destinata all'Opera Maternità ed Infanzia.

Un'altra proposta ha fatto il senatore Pestalozza, sulla quale la Commissione non può non sollevare delle riserve, ed è che l'Opera Nazionale sia autorizzata a beneficiare di una determinata sovrimposta, creata appositamente per andare a sollievo dell'Opera. Questo vorrebbe dire spezzare l'unità del bilancio, che è canone fondamentale di ogni sana e retta finanza, e per questo, pur augurando che i fondi richiesti si possano trovare, noi della Commissione non possiamo sottoscrivere a questa proposta. Essa infatti costituirebbe una involuzione della nostra sana prassi finanziaria, perchè creerebbe un tributo che non si andrebbe a fondere cogli altri già esistenti per equilibrare la massa generale delle spese, ma invece sarebbe tenuto riservato per far fronte ad una determinata categoria di spese particolari.

Il senatore Marco Arturo Vicini ha pronunciato un discorso molto particolareggiato e nutrito di precisa e ricca esperienza amministrativa, sulla recente riforma della finanza locale.

Innanzitutto la nostra ammirazione per il modo veramente completo con cui il senatore Vicini ha dimostrato di possedere questa irta e difficile materia, e poi per l'amore che egli porta all'amministrazione locale, che forse in qualche punto gli ha fatto velo e gli ha fatto spezzare quell'armonia che è indispensabile tra la tutela degli interessi locali e di quelli generali.

In taluni punti del suo discorso la Commis-

sione di finanza, e per essa il suo relatore, volentieri consentono; per esempio là dove il nostro collega Vicini lamenta che i bilanci delle provincie non siano ancora stati approvati e portati alla conoscenza delle provincie; e perchè non si è ancora fatto conoscere il riparto del fondo di integrazione che deve andare a sopperire alle non sufficienti entrate delle provincie stesse.

Perciò rivolgiamo viva raccomandazione anche noi, della Commissione di finanza, all'onorevole sottosegretario all'interno, perchè voglia sollecitare questa approvazione e questo riparto che evidentemente, giunti quasi alla metà dell'esercizio finanziario, non potrebbero essere ritardati ancora senza danno.

Del pari non ha torto il senatore Vicini quando nota che una delle cause delle difficoltà finanziarie in cui versano gli enti locali, sono i lavori pubblici che bisogna intraprendere, ai quali stimola la stampa del Regime, e che fanno nascere rivalità fra centro e centro, e aspirazioni pressanti negli stessi ambienti locali, di fronte alle quali le autorità, che presiedono ai comuni e alle provincie, non hanno possibilità di resistere.

Anche la Commissione di finanza riconosce che questo è un inconveniente che bisognerebbe cercare di ridurre, se non di eliminare; a ciò varrebbe questa misura, che cioè la stampa del Regime fosse guidata a celebrare e lodare soltanto quelle opere, che sono intraprese in condizioni di bilancio perfettamente pareggiato e che non lasciano turbamento nell'equilibrio dei bilanci degli enti locali.

VICINI MARCO ARTURO. Tanto vale mettere la museruola!

BEVIONE, *relatore*. Terzo rilievo del senatore Vicini, nel quale la Commissione di finanza consente, è quello che si riferisce ai contributi statali, che sono contemplati nella legge, che è di fronte al Senato, per il miliardo destinato alle opere pubbliche, contributi statali che presuppongono per queste opere o fondi già stabiliti o capacità a stabilirli nei bilanci degli enti locali, laddove risulta anche a noi che sovente queste disponibilità gli enti locali non hanno.

Sarà bene adunque fare in modo che il contributo sia dato se si ha il fondo sul quale esso contributo si possa innestare, perchè altri-

menti invece di un accordo si avrebbe una nota sola.

Viceversa, su altri punti, la Commissione di finanza deve dissentire dal discorso dell'onorevole Marco Arturo Vicini. Esso, in sostanza, eleva una critica alla recente riforma delle finanze locali, fondata su questo tema: che non solo questa riforma sottopone a vigilanza, ma a diffidenza gli amministratori locali, che li imprigiona e li incatena, perchè impedisce loro di far debiti, di assumere iniziative, di intraprendere opere che sarebbero di lustro e beneficio alle loro città e regioni.

La verità è questa: che prima di questa riforma gli amministratori locali godevano di una maggiore libertà. Il risultato fu un così grave indebitamento di tutti gli enti locali, da creare accanto al debito dello Stato un secondo debito pubblico che grava fortemente sul contribuente. Per questa ragione si è riconosciuta la necessità di prendere efficaci misure per eliminare questo grave inconveniente; e così è venuta dopo lunghi studi preparatori la riforma tributaria degli enti locali, che è stata salutata con plauso da tutti gli esperti di questa materia e i principii fondamentali sono stati approvati con vivo favore dal Parlamento. Essa tende essenzialmente a proporzionare le spese degli enti locali alle loro legittime entrate, che si devono naturalmente coordinare con gli oneri che, sopra ogni contribuente, già pesano per i tributi verso lo Stato.

Perciò, salvo desiderare che al più presto tutti gli amministratori locali posseggano la coscienza e la capacità del nostro collega Vicini, noi della Commissione di finanza dobbiamo desiderare che i canoni fondamentali di questa riforma siano mantenuti integri, perchè da essi si attende prontamente l'equilibrio fra le entrate e le spese degli enti locali, su una base di tributi non eccessivi per le popolazioni.

Il collega Passerini ha parlato delle Centrali del latte; le ha criticate assai vivacemente ed ha invocato la loro soppressione. Su questa materia la Commissione non ha evidentemente competenza e attende quello che starà per dire l'onorevole sottosegretario.

Per conto suo la Commissione di finanza osserva che questo bilancio dell'interno è un bilancio esemplare perchè in nessuno dei

bilanci dello Stato da noi esaminati forse si è avuta la compressione vigorosa delle spese che si rileva in questo bilancio, il quale nel 1930-31 fu approvato con una spesa di 823 milioni, nel 1931-32 con una spesa di 788 milioni e nel 1932-33, che è il bilancio che oggi discutiamo, con una spesa di 761 milioni.

Essendovi una partita di giro di 3 milioni e 600 mila lire per le spese attinenti al Consiglio di Stato, passato oggi alla competenza della Presidenza del Consiglio e quindi a carico del bilancio delle finanze, sono 60 milioni che nel giro di 3 anni per questa amministrazione il Governo ha voluto e saputo risparmiare.

Dico ha saputo, perchè non si tratta di economie appariscenti, che stanno solo sulla carta e che non si traducono nella realtà dei consuntivi; ho voluto infatti ricercare le cifre della spesa segnate nel consuntivo 1930-31 ed ho constatato che, mentre il preventivo della spesa 1930-31 fu di 823 milioni, a cui altri 12 si erano aggiunti per variazioni successive, sia per effetto di leggi e di decreti-legge approvati nel corso dell'esercizio, sia per prelevamenti dai fondi di riserva per le spese impreviste e per le spese obbligatorie, e nonostante fosse così salita a 835 milioni la spesa autorizzata, la spesa veramente effettuata, ammonta a soli 820 milioni: quindi 15 milioni di meno della spesa complessivamente autorizzata, 3 milioni di meno della spesa contemplata nel bilancio preventivo approvato dal Parlamento. Quindi non vi è che dar lode alla severità di criteri a cui s'informa l'opera di chi regge questo dicastero; e se ricordiamo che questo è proprio il bilancio del quale il Duce è ministro titolare, non possiamo che formulare il fervido augurio che questo magnifico esempio sia seguito da tutti gli altri dicasteri.

Le economie sono attuate a carico delle spese generali per 10 milioni e un terzo; dell'amministrazione civile per 9 milioni e mezzo; della sicurezza pubblica per 11 milioni e mezzo; mentre soltanto i servizi della sanità pubblica portano un aumento di spesa di 4 milioni e un quarto. Vede il Senato che le sollecitudini dei nostri illustri colleghi che in questa Assemblea si occupano di materie mediche e di iniziative riferentisi alla Sanità pubblica, sono raccolte dal Governo che ne fa oggetto di concreti provvedimenti.

Trattandosi di un bilancio che per il 54 per cento circa della sua spesa è un bilancio di stipendi di personale, mentre per l'altro 46 per cento riguarda servizi, che in notevole parte consistono in contributi che si risolvono alla loro volta in stipendi al personale, voi comprendete che una riduzione in questa misura degli stanziamenti dei crediti, con cui l'Amministrazione fa fronte ai suoi bisogni, non si può realizzare se non con reale sacrificio del personale tutto, che deve consacrare maggiore abnegazione, fervore, zelo e disciplina nel compimento del proprio dovere.

Quindi io credo che il Senato e il Paese possano esprimere a questi fedeli servitori dello Stato, che così ammirevolmente cooperano con l'onorevole sottosegretario agli interni, esempio a tutti di serietà, di fervore e di coscienza nell'adempimento del proprio dovere, il loro vivo apprezzamento e la loro sincera simpatia.

Concludo questi brevi cenni, come ho concluso la relazione scritta. L'efficienza dei servizi del dicastero dell'interno si rispecchia nelle condizioni dell'ordine pubblico. Nonostante le terribili difficoltà economiche che attraversiamo, mai l'ordine pubblico in Italia è stato così completo. Il mondo del lavoro è calmo e disciplinato, nonostante le frequenti e necessarie riduzioni di salario e le forti riduzioni di ore di lavoro. Nel nostro Paese le parole sciopero e serrata sono ormai prive di attualità. Le vertenze che nascono, che ci sono, che ci saranno sempre fra le varie categorie produttive, sono tutte risolte civilmente secondo la legge che disciplina i rapporti collettivi di lavoro. Mentre altre Nazioni ricche e potenti, battute in breccia dalla crisi, soffrono più di noi e paventano il bolscevismo, il nostro popolo guarda fidente all'avvenire e si stringe disciplinato e concorde intorno al suo Capo, che l'ha già salvato dal disordine e che lo trarrà ancora una volta a salvamento. (*Applausi*).

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'esercizio che sta per finire non offre larga materia di indagine e di discussione. Come ebbi già occasione di dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, si è fatta dell'ordi-

naria amministrazione, che è sempre l'indice più sicuro della normalità. Si comprende quindi come i discorsi degli onorevoli senatori abbiano riguardato questioni particolari più che problemi d'ordine generale. L'ampia, lucida e dettagliata relazione del camerata Bevione, che dà tanto rilievo a tutte le parti del bilancio, mettendo in evidenza le economie realizzate e la tendenza a persistervi mi dispensa dall'indugiare sulle cifre e su quelli che sono i propositi generali del Governo fascista nell'amministrazione interna. Spero, quindi, che il Senato mi vorrà perdonare se limiterò il mio dire alle risposte che sono dovute agli onorevoli senatori, che hanno interloquito sul bilancio, oggetto della presente discussione.

Il senatore Maragliano, che ha parlato ispirandosi, come sempre, a quegli alti ideali di scienza e di umanità ai quali ha consacrato tutta la vita, dopo aver messo in evidenza il fervore d'opere del Governo fascista nella lotta contro il diffondersi della tubercolosi, ha lamentato alcuni inconvenienti propri delle organizzazioni nascenti. Egli si duole, ad esempio, che all'intensità della lotta per la cura e l'isolamento dei malati non corrisponda un'eguale intensità di azione, di carattere preventivo. Forse egli ha ragione in parte, ma, se si pensa a quanto il Governo fascista ha operato in questo campo e al rilievo che è riuscito a dare al problema, risulta subito chiaro che l'unica e vera ragione delle deficienze notate va ricercata nelle difficoltà finanziarie del momento e nella rapidità con la quale si sono dovuti approntare molti servizi, anzi tutti i servizi all'uopo indicati.

Non credo sia necessario parlare a lungo per convincere una assemblea così preparata della ferma volontà del Governo fascista e del suo Capo, al quale si deve se questa organizzazione ha conseguito, in brevissimo tempo, delle proporzioni superiori all'attesa e che hanno messo l'Italia all'avanguardia dei paesi più progrediti in quest'opera di vera e profonda umanità. Si duole ancora il senatore Maragliano che non siano sufficientemente incoraggiati i medici che praticano la vaccinazione antitubercolare e che, al contrario, qualche medico, che l'applicava su larga scala, sia stato sconsigliato ed attualmente debba rispondere, davanti all'autorità locale, del suo operato.

A mio modo di vedere, non è esatto che il Ministero non incoraggi i medici che praticano questa vaccinazione, che è, fra l'altro, una conquista dell'Italia nel campo della scienza. Il Ministero, nel momento attuale, per forza di cose, si limita a raccomandare la prudenza; quella prudenza che è indispensabile nella applicazione di nuovi sistemi, quando non siano ancora universalmente riconosciuti ed accettati.

Nel caso specifico al quale ha alluso l'oratore, il Governo si è trovato in una situazione particolarmente delicata; si è trovato di fronte, cioè, ad una popolazione che protestava contro un medico che aveva proceduto alla vaccinazione preventiva dei fanciulli delle scuole, senza il preventivo consenso dei genitori e senza l'autorizzazione delle competenti autorità.

Come il senatore Maragliano vede, esula dal provvedimento ministeriale qualsiasi giudizio o apprezzamento di natura scientifica sul valore di tale misura profilattica; non abbia timore l'eminente scienziato; non solo il Governo è lontanissimo da qualsiasi idea meno che favorevole alla vaccinazione antitubercolare, ma l'appoggia e se ne augura la diffusione. Il camerata Morelli, al quale il senatore Maragliano ha rivolto parole così lusinghiere, è in rapporti quotidiani con il Ministero e svolge tra i medici assidua opera di persuasione che non mancherà di dare, in tempi non lontani, i risultati auspicati.

Il senatore Guaccero è ritornato sul problema dell'assistenza agli storpi e ai mutilati. Egli certo non ignora che il Governo fascista continua ed ogni giorno intensifica l'opera di assistenza a questi cittadini minorati e che, anche in questo campo, l'Italia ha già in efficienza istituti di grande importanza a Bologna, a Milano, a Torino, a Firenze, a Venezia e a Mantova, e che spesso il Governo fascista assume a carico dell'Erario le spese di ricovero dei minorati suscettibili di miglioramento o di rieducazione.

L'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia compie, pure in questo campo, un'azione altamente pregevole, accogliendo in appositi istituti i minorenni, prodigando loro le necessarie cure chirurgiche e ortopediche, nonchè l'istruzione preparatoria ad un mestiere compatibile con la particolare forma di infermità. Nel caso, infine, che non sia

possibile neppure la rieducazione, per ragioni di età o per la natura della deformità, gli storpi e i mutilati vengono assistiti dallo Stato, o dai comuni, quali invalidi al lavoro. È augurabile che, in un tempo non lontano, sia possibile fare di più, e a questo fine tendono appunto l'opera costante del Governo fascista e la legge, in corso di pubblicazione, che rende obbligatoria la denuncia dei nati deformi e delle lesioni dalle quali derivi una minorazione permanente. Ma è mio convincimento che, per ora, non si possano ragionevolmente lamentare deficienze e lacune.

Il senatore Gabbi si è occupato, con la competenza che gli è universalmente riconosciuta, di un particolare aspetto della lotta antitubercolare in genere, e del miglioramento della razza in ispecie. Egli scorge nella pratica degli esercizi fisici e nelle colonie marine, montane e fluviali uno dei mezzi più idonei ed efficaci per combattere e per vincere le minacce della tubercolosi e per favorire, in pari tempo, il progressivo miglioramento della razza. Egli sa, quanto io sia, e non da oggi, in questo ordine di idee e, ciò che più importa, come, in tale ordine d'idee, sia anche il Capo del Governo, che di recente ha autorizzato la formazione di quella Commissione, di cui è a capo il senatore Viola ed è membro autorevole lo stesso senatore Gabbi, che ha assunto l'incarico di studiare quali esercizi fisici e quali particolari cure siano più convenienti ai bimbi gracili in genere, e ai predisposti alla tubercolosi in ispecie.

Con questa Commissione si è fuso il Comitato tecnico di Bologna, che si proponeva indagini e scopi affini, particolarmente nel campo dello *sport*.

Non mi nascondo le difficoltà che dovrà superare questa Commissione, che lavora in un campo perfettamente nuovo, per cui sarà necessaria una lunga serie di attente osservazioni e di accurate indagini. Ma il valore dei suoi componenti e l'impegno col quale si sono messi all'opera danno sicuro affidamento di riuscita e di successo.

Dato il suo carattere di studio, essa non può ispirare riserve o suscitare gelosie e la sua dipendenza dalla Direzione Generale della Sanità pubblica è voluta dalla logica degli stessi ordinamenti sui quali si regge lo Stato. (*Approvazioni*).

Certo la Commissione, non potendo determi-

nare *a priori* quali siano i fanciulli gracili e quali quelli robusti, dovrà estendere le sue osservazioni su tutta quanta la gioventù, per operare, a ragion veduta, quella selezione che è la premessa indispensabile per procedere alla applicazione dei diversi sistemi di educazione fisica.

Sono in continuo sviluppo le colonie fluviali, che ritengo anch'io, come l'onorevole Gabbi, utili per molti fanciulli, quanto le stesse colonie marine e montane, che comportano, invece, una spesa assai maggiore.

Sono, poi, pienamente d'accordo con lui, quando si augura l'istituzione di corsi di integrazione per l'insegnamento di educazione fisica per i medici, ed io aggiungo anche per i maestri elementari. Solo con l'aiuto dei medici e specialmente dei medici condotti e dei maestri elementari, che sono sparsi ovunque, anche là dove non potrà mai arrivare il professionista specializzato, potrà diffondersi la pratica degli esercizi fisici e dello *sport*, così utile al miglioramento fisico e morale della gioventù.

Ma ciò non è di competenza del Ministero dell'interno; in questa sede non resta, quindi, che formulare il voto che il Ministero dell'educazione, quando il bilancio glielo consentirà, possa prendere in benevolo esame questa aspirazione così sentita da tutti gli educatori.

All'onorevole Pestalozza, che ha domandato un aumento di fondi per l'Opera nazionale maternità ed infanzia, rispondo che il Capo del Governo sta attivamente occupandosi per soddisfare questo desiderio. Intanto il Regio Commissario dell'Opera, grande ufficiale Sileno Fabbrì, va, con intelligente cura, attuando tutte quelle semplificazioni e riforme che, rendendo meno costosa la gestione dell'Istituto, varranno ad accrescerne le disponibilità, destinate alle varie forme di assistenza cui esso provvede.

Fra breve sarà presentato al Parlamento il disegno di legge che unifica nell'Opera nazionale tutte le molteplici forme di assistenza ai minori, finora svolte dalla provincia, e, accogliendo un voto più volte manifestato, estende l'assistenza ai figli legittimi. È questo un provvedimento che potrà apparire lesivo di vecchie consuetudini, ma che è destinato a recare larghi e benefici effetti, sia per il suo significato che per la necessaria unificazione dei servizi e dei mezzi.

Il senatore Passerini si è occupato di una questione di notevole interesse pubblico, sulla quale il Ministero ha già avuto occasione di manifestare il suo pensiero: sospendere l'istituzione di nuove centrali del latte, affidare, là dove è possibile, le centrali esistenti, o in via di costruzione, a consorzi di produttori di latte, sorvegliare perchè i termini fissati dai capitolati siano rigorosamente rispettati, là dove le centrali sono già in funzione e affidate a gruppi di industriali. Per il momento, non vedo come si dovrebbe fare diversamente e di meglio; d'altra parte, non si deve disconoscere la funzione di efficace tutela della salute pubblica che esercitano tali istituzioni. È vero che molti preferiscono il latte non trattato dalle centrali e tanto meno pastorizzato, ma è pur vero che molti mali, e, in particolare, la stessa tubercolosi, possono essere trasmessi per la via del latte.

Come l'onorevole Passerini vede, le centrali del latte non sono sempre e soltanto un mezzo per aumentare il prezzo del latte al consumatore e diminuirlo al produttore, ma bensì uno dei tanti modi della difesa sanitaria.

Il discorso del camerata Vicini ci porta in un altro ordine di idee e di problemi. Con la consumata esperienza che gli viene da un lungo esercizio della vita pubblica, egli ha toccato uno dei punti più delicati dell'attuale situazione della finanza locale.

Egli pone questo dilemma: o ridurre i servizi, o aumentare le entrate, sia pure mediante l'imposizione di nuovi oneri ai contribuenti. Io sono certo che la risposta al dilemma la potrebbe dare egli stesso, solo che si soffermasse un istante ad esaminare la situazione.

Io non voglio ricordare che il Capo del Governo ha categoricamente affermato, in varie occasioni, la impossibilità di nuove imposte e che anzi tutti i nostri sforzi sarebbero stati rivolti ad una graduale riduzione di tributi; ma io domando al senatore Vicini: crede lei che la situazione del contribuente italiano sia oggi suscettibile di nuovi aggravii e di nuovi sacrifici? (*Commenti*).

Non ritiene che la pressione fiscale sia già tale da rendere difficili le attività produttive del Paese e che ogni maggiore onere rappresenterebbe un pericolo per l'economia italiana? (*Benissimo*).

Non ho dubbi sulla risposta dell'onorevole Vicini, che conosce troppo bene la situazione economica della sua provincia, che non è dissimile da quella delle altre provincie. E allora?

Eccoci costretti all'altra parte del dilemma: è possibile ridurre i servizi? In qualche caso sì. Penso, per altro, che non sia sempre necessario addivenire a delle riduzioni vere e proprie, ma che sia, invece, indispensabile un riordinamento di tutti i servizi, una più razionale sistemazione, con una conseguente riduzione dei costi.

In ogni modo, sono le spese che bisogna ad ogni costo ridurre. Questa operazione richiede fermezza di propositi ed una certa noncuranza di quella facile popolarità che va poi sempre a tutto danno del popolo.

A torto, mi pare, il senatore Vicini lamenta le riduzioni recate alle entrate delle provincie dalla nuova legge sulle finanze locali, poichè, se è vero che, complessivamente, le provincie hanno perduto circa 333 milioni per sgravi sulla sovrainposta, e 50 milioni di loro quota sulla tassa scambi, è altrettanto vero che ad esse sono stati accordati sgravi, per circa 136 milioni, oltre alle spese alle quali avrebbero dovuto provvedere per i campi di fortuna, spese valutabili a circa 100 milioni; e che, infine, lo Stato ha concesso in più, quale contributo per la sistemazione dei bilanci provinciali, il fondo di integrazione di 300 milioni. Risulta chiaro, quindi, che non si possono attribuire alla riforma della finanza locale le attuali disagiare condizioni delle provincie. Il senatore Vicini vorrebbe, inoltre, una maggiore autonomia per gli amministratori locali. Sono di avviso che l'accoglimento di una simile aspirazione renderebbe sempre più difficile all'amministratore le indispensabili economie. E poi, siamo sinceri, non esiste amministratore che non sia sollecitato dallo stesso amore verso la propria città a gareggiare coi vicini. Nè si parli di casi isolati, quasi di capricci individuali. Il camerata Vicini sa benissimo che i maggiori incitamenti vengono sempre dalle popolazioni, che, quando si tratta del campanile, sono così di rado animate da un senso di proporzione e di misura. (*Benissimo*).

Il limitare le possibilità degli amministratori significa, in ultima analisi, rafforzare la loro capacità di resistenza e indurli a concentrare

i loro sforzi sulle economie. Queste le ragioni per le quali ritengo necessarie le limitazioni previste dal nuovo Testo Unico per la finanza locale, ragioni che mi sembrano di un certo peso e dalle quali esula qualsiasi diffidenza e qualsiasi prevenzione nei riguardi degli amministratori degli enti locali.

Ho avuto già occasione di dimostrare, nell'altro ramo del Parlamento e col conforto di dati e di cifre, la correttezza ed anche la saggezza di pressochè tutti gli amministratori degli enti pubblici, che, nella stragrande maggioranza, prestano la loro opera gratuitamente. I commissari straordinari sono in costante diminuzione e molte sono le provincie che li hanno già completamente eliminati. Non sempre però e non da per tutto questo è possibile, perchè non è facile trovare nei piccoli paesi uomini che abbiano le qualità, la competenza e i titoli necessari e, se la scelta cade, con una certa frequenza, su funzionari di prefettura, non creda il senatore Vicini che sia proprio per il desiderio di far percepire a quei funzionari una diaria che gravi sul comune, poichè, se sul posto non è possibile trovare un podestà che sostituisca il predecessore, è altrettanto difficile trovare il Commissario e, dovendolo nominare fuori della sede, verrebbe a gravare sulle finanze comunali assai più del funzionario prefettizio. D'altra parte, bisogna assolutamente evitare che nell'opinione pubblica si diffonda la persuasione che l'incarico di Commissario può diventare un mestiere per i disoccupati. Ciò contrasterebbe troppo con quell'alto concetto che dobbiamo avere della vita pubblica e del costume.

Io non credo di dovere aggiungere altro a queste considerazioni, nelle quali mi pare di trovare consenziente questa autorevole Assemblea, che conta tanti amministratori egregi, non pochi insigni, che hanno così vivo il senso della responsabilità della cosa pubblica.

Non saprei terminare questa breve esposizione senza un accenno all'ordine pubblico, che, nella concezione fascista, è un aspetto dell'ordine morale. Se guardiamo a quanto avviene fuori d'Italia, specie in questi giorni, se riflettiamo alla gravità della crisi economica, che dovunque ha accentuato il suo ritmo, se pensiamo ai disagi che ha comportato lo scorso inverno, dobbiamo convenire che il nostro

popolo è sempre un grande popolo, per le sue virtù private oltre che per quelle cittadine. L'ordine pubblico non ha destato e non desta preoccupazioni, e gli stessi disagi consigliano una pazienza virile, piuttosto che una inquietudine. Certo a determinare questo stato di animo concorre, in modo decisivo, la saldezza del Regime, ormai fuori discussione, anche nell'opinione straniera più prevenuta; e, più di tutto, concorre la fede del popolo italiano nel Duce, che interpreta la volontà disciplinata della nazione, la ferma volontà di superare la grande prova, alla quale sono sottoposti tutti gli Stati. Grande merito di quest'ordine politico e morale va anche al Partito, ai prefetti, alla polizia, alla milizia, ai carabinieri ed ai funzionari di ogni grado, interpreti ed esecutori fedeli della volontà del Duce.

Nella crisi generale che si è abbattuta sul mondo, crisi economica e crisi morale, è ancora un grande vantaggio per una Nazione l'avere un regime così saldo che affida della sua continuità, una fede così sicura, che equivale ad una certezza, un Capo inaccessibile all'insidia del dubbio. Ho la profonda convinzione che sia in nostro potere di anticipare, nei limiti del possibile, giorni più sereni. (*Vivissimi applausi*).

VICINI MARCO ARTURO. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Onorevoli colleghi, due sole parole per fatto personale poichè l'onorevole sottosegretario all'interno ha involontariamente frainteso il mio pensiero (*rumori*), in un punto sostanziale del mio discorso. Perciò, mentre debbo ringraziarlo, al pari del relatore, onorevole Bevione, delle parole troppo cortesi dette a mio riguardo, debbo chiamare a testimoni i pochi senatori che nell'ora serotina di lunedì hanno avuto la disavventura di ascoltarmi, che io non ho mai pensato nè detto che si debbano aumentare ancora le imposte; ho solo indicato il male lasciando al Governo di trovare i rimedi ed ho sostenuto la necessità di dare alle provincie...

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sia pure attraverso un'altra sovrimposta!

VICINI MARCO ARTURO...una maggiore elasticità. Il concetto mio è questo: una maggiore elasticità dei bilanci. Dal confronto tra le

condizioni delle provincie e quelle dei comuni risultava chiaro il concetto mio: che ai comuni si sia concessa troppa larghezza e troppo poca alle provincie.

Tengo solo a fare questa dichiarazione: che io non ho mai pensato che si possa aumentare ancora il gravame al contribuente.

Questo è quanto volevo dire.

ARPINATI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. In questo allora siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con Società germaniche » (1292).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle corporazioni della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni riguardanti la costituzione ed il funzionamento di Consorzi tra esercenti uno stesso ramo di attività economica » (N. 1259).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni riguardanti la costituzione ed il funzionamento di Consorzi tra esercenti uno stesso ramo di attività economica ».

Prego l'onorevole senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo Stampato N. 1259.*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MAZZUCCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCCO. Sull'opportunità di questa legge non vi sono dissensi. Le preoccupazioni di chi temeva un soverchio od anche nocivo intervento del Governo, anche per le responsabilità che poteva trovarsi costretto ad assumere, sono state eliminate dalle esplicite dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro nell'altro ramo del Parlamento, ispirate a criteri di estrema limitazione nell'applicazione della legge ed alla suprema necessità dell'intervento del Governo quando si tratti di salvare uno stato economico che rientra nell'economia nazionale.

Ma su due punti importanti desidero chiamare l'attenzione del ministro.

La chiara ed esauriente relazione dell'onorevole Conti non tace la eventualità che qualche gruppo di industriali possa non voler aderire al consorzio per godere, rimanendone fuori, di benefici che potrebbero derivargli da una posizione speciale e vivere così al margine del consorzio, senza obblighi e beneficiando specialmente nel campo della concorrenza.

Sono casi che si sono verificati, lo avverte il relatore, ed io aggiungo con conseguenze gravi per le maestranze in momenti gravi di disoccupazione.

Occorre che questi casi siano previsti per avere i mezzi pronti per porvi riparo.

L'altro punto riguarda la dizione dell'articolo 1 della legge, là dove dice che potranno essere costituiti consorzi obbligatori i quali regolino rami di attività economiche tra loro connesse.

Ora io osservo che non sempre sono possibili consorzi nazionali tra rami di attività eguali.

Vi sono industrie la cui condizione è diversa da regione a regione. In queste un consorzio unico è pressochè impossibile, perchè, ad esempio, i prezzi di vendita variano moltissimo da regione a regione per diverse condizioni di produzione e di commercio. Sarebbe bene ammettere anche consorzi regionali aventi una comune attività economica.

L'articolo 1 prevede il coordinamento di consorzi di attività connesse, il che è ben diverso dal coordinamento di consorzi regionali aventi le stesse attività.

Inserire nella legge anche la semplice possibilità di questi consorzi regionali non guasterebbe nulla, ma lascerebbe una porta aperta per applicarli, quando fosse necessario nell'interesse generale, particolarmente nei riguardi delle maestranze.

So a quali difficoltà si andrebbe incontro se io formulassi proposte concrete in base a queste mie osservazioni da sottoporre al ministro, e perciò mi limito a rivolgere al ministro la preghiera di volerne tenere conto in sede di regolamento.

CONTI, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI, *relatore.* Il compito del relatore è molto semplice, perchè egli può riferirsi quasi esclusivamente alla relazione. Ma voglio tuttavia rispondere al collega Mazzucco sui due punti sui quali ha richiamato l'attenzione del Senato.

Primo punto. Il senatore Mazzucco teme che, in molti casi, i produttori che restano fuori dei consorzi possano rendere vana l'opera del consorzio stesso, perchè attraverso alla concorrenza di prezzi o di modalità di vendita e simili, possono infirmarne le finalità. Ma questo di costringere i dissidenti è appunto lo scopo del consorzio obbligatorio!

In passato, quando i consorzi non potevano essere che facoltativi, questo fatto si verificava ed è per ovviare a questo inconveniente che il Governo propone una formula che obblighi anche i dissidenti ad assoggettarsi subordinando i propri interessi alla difesa generale.

Naturalmente, siccome si mantiene uno dei concetti fondamentali, quello dell'autodeter-

minazione, la proposta di legge esige che ci siano certe percentuali e cioè: il 70 per cento in produzione e il 70 per cento in numero dei consorziati e, quando mancasse il 70 per cento nel numero dei consorziati, è necessario l'85 per cento in produzione. In questo caso, il 15 per cento degli eventuali dissidenti è obbligato a entrare nel consorzio e ad assoggettarsi alla disciplina generale.

Quindi non vedo quale sia il caso a cui alludeva il collega Mazzucco. Se il consorzio non può diventare coattivo perchè non si raggiungono certe maggioranze, vuol dire che il problema non è maturo e che esso non rappresenta un interesse così generale che abbia da giustificare questa forma coatta di costituzione del consorzio.

Sul secondo punto, dei consorzi regionali, ammetto che ci siano delle categorie di produzione, per esempio il cemento, per le quali è difficile ottenere dei consorzi nazionali; ma un consorzio regionale perde la sua efficacia, poichè i consorzi vicini possono, attraverso la concorrenza, rendere vano lo sforzo del consorzio regionale.

È vero che ci possono essere diversità di prezzi da regione a regione; ma queste diversità di prezzi non possono andare al di là di quelle che sono le spese di trasporto, poichè altrimenti si equilibrerebbero i prezzi attraverso la concorrenza.

Ammetto dunque che, in certi casi, la costituzione di consorzi nazionali possa essere difficile, data l'estensione delle zone e data la varietà dei tipi produttivi, ma non credo che si possa legiferare come si fa per i consorzi nazionali, anche per i consorzi regionali, poichè il fatto della regionalità, della parzialità della costituzione del consorzio, renderebbe vano lo scopo da raggiungere.

Non mi estendo ad illustrare le ragioni che hanno portato il Governo a proporre questa legge, poichè sono state esposte ampiamente nella relazione e del resto nessun collega, all'infuori del collega Mazzucco, è intervenuto nella discussione: ciò che dimostra che tutti sono convinti della bontà del provvedimento.

La sola osservazione fondamentale che ha fatto il vostro Ufficio centrale riguarda l'articolo 12 e la sua importanza, anche perchè nella regolamentazione si possono introdurre chia-

rimenti che, pur non andando contro lo spirito della legge, devono servire ad impedire certi eccessi. L'Ufficio centrale principalmente si è soffermato su quanto riguarda le assemblee dove delle minoranze, che sono state costrette ad entrare, potrebbero esercitare un'azione defatigatrice mandando in lungo la efficacia del consorzio.

Il vostro Ufficio centrale ha fatto una serie di proposte che, se saranno accettate dall'onorevole ministro, e introdotte nel regolamento, potranno impedire che quelle defatigazioni che si verificano prima della costituzione del consorzio, abbiano a continuare a manifestarsi anche dopo, e rendere così vano lo scopo della legge.

Con queste raccomandazioni, che fanno parte del nostro voto, l'Ufficio centrale unanime vi propone l'approvazione di questo disegno di legge. (*Approvazioni*).

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Dopo quanto l'illustre relatore del vostro Ufficio centrale, onorevoli senatori, ha scritto intorno a questo disegno di legge e dopo le poche parole che ha voluto aggiungere per rispondere ad alcune osservazioni, qui fatte dal senatore Mazzucco, non ritengo di dover aggiungere nulla; tanto più che il relatore nella sua bella relazione, documento così vivo di comprensione della portata del provvedimento, ha fatto spesso allusione alle mie recenti dichiarazioni nell'altro ramo del Parlamento.

Mi pare che, ormai, l'importanza e il significato generale di questo provvedimento siano chiari alla coscienza di tutti. Se, in un primo tempo, quando il problema è stato sollevato in sede sindacale, e, in un secondo tempo, quando è stato assunto in sede corporativa, nel Comitato Corporativo Centrale sotto la presidenza del Capo del Governo, è potuto sembrare, a taluno, che noi volessimo eccitare la formazione dei consorzi obbligatori, credo che, dopo la discussione avvenuta nell'altra e in questa Camera, sia palese ad ognuno che ci si propone di disciplinare, e anche di limitare, ove occorre, un fenomeno di concentrazione produttiva, che comincia, sotto l'urgenza di certi aspetti della crisi economica, a rivelarsi anche nel nostro

Paese. Con questa legge noi riportiamo il fenomeno entro confini precisi; essa mette nelle nostre mani i mezzi necessari per dominarlo e dirigerlo, secondo i supremi interessi del Paese.

Vengo ora alle due osservazioni, fatte dall'onorevole senatore Mazzucco. Per quel che in relazione all'articolo primo, egli ha osservato sulla possibilità di costituire consorzi regionali, non posso non concordare con quanto ha giustamente opposto l'onorevole senatore Conti. Aggiungerò che, se vi sono dei rami di produzione che comportino, per loro natura, un'organizzazione regionale, nulla toglie che, una volta riconosciuta la possibilità di costituzione del consorzio per tutto il ramo di produzione, in senso nazionale, il consorzio possa costituirsi su base regionale, in modo da potersi convenientemente articolare, come è appunto il caso della produzione del cemento, al quale, credo, alludesse l'onorevole senatore Mazzucco.

Per quel che riguarda i renitenti al consorzio obbligatorio, mi pare che l'onorevole senatore Conti abbia risposto in un modo esauriente. Scopo di questo disegno di legge è, precisamente, quello di richiamare ad una certa disciplina unitaria anche i renitenti, quando siano in certe proporzioni. Ma se i renitenti fossero in più gran numero di quelli che vogliono il consorzio, il Governo non avrebbe nessuna ragione di prendere in considerazione la richiesta di consorzio. Se le quote necessarie di richiedenti vengono raggiunte (e son quote che abbiamo tenuto molto alte, perchè l'intervento dello Stato fosse riservato a certi casi estremi) cade l'osservazione fatta dall'onorevole senatore Mazzucco.

Molto importante è la raccomandazione che l'onorevole senatore Conti ha voluto fare, in fine della sua relazione, circa il regolamento. In una legge di questo genere il regolamento ha una importanza fondamentale.

Voglio assicurare l'onorevole senatore Conti ed il Senato che allo studio del regolamento abbiamo posto subito mano attraverso una commissione formata, non solo di funzionari dei vari Ministeri che possono essere interessati al problema, ma anche di rappresentanti delle varie categorie, in modo da avere l'espressione tecnica di tutti gli interessi. Voglio aggiungere un'assicurazione; alla formulazione finale mi riprometto di chiamare — se vorrete accogliere

la mia richiesta — anche i relatori dei due rami del Parlamento, in maniera di avere la vostra collaborazione nella formazione del regolamento. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli del disegno di legge che rileggo:

Art. 1.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio dei Ministri, può essere disposta la costituzione di Consorzi obbligatori tra esercenti uno stesso ramo di attività economica allo scopo di disciplinare la produzione e la concorrenza.

La durata del Consorzio è stabilita dallo stesso decreto e non può essere superiore a cinque anni.

Sentito il parere delle Corporazioni competenti, con uguale procedura, si può disporre che singoli Consorzi obbligatori, i quali regolino rami di attività economica tra loro connessi, siano coordinati nell'interesse della economia nazionale.

Restano ferme le generali attribuzioni conferite al Consiglio nazionale delle corporazioni per il regolamento dei rapporti economici collettivi dall'articolo 12, n. 3, della legge 20 marzo 1930, n. 206.

(Approvato).

Art. 2.

La costituzione di un Consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo precedente può essere disposta quando risulti:

a) che essa sia richiesta da tanti interessati che rappresentino il 70 per cento del numero complessivo delle imprese e il 70 per cento della produzione media effettiva dell'ultimo triennio ovvero, in mancanza del numero suddetto di imprese, rappresentino l'85 per cento della produzione. Per l'istituzione di Consorzi tra produttori agricoli è sufficiente che la richiesta sia fatta da tanti produttori che rappresentino il 70 per cento della produzione;

b) che il Governo, sentito il parere della Corporazione competente e delle altre che vi

abbiano interesse, ritenga la costituzione del Consorzio obbligatorio rispondente alle esigenze della economia generale del Paese, in quanto sia diretta a conseguire una più razionale organizzazione tecnica ed economica della produzione.

(Approvato).

Art. 3.

Qualora nel ramo di produzione, cui si riferisce un determinato Consorzio obbligatorio, esistano aziende appartenenti allo Stato o nelle quali lo Stato posseda il 50 per cento del capitale azionario, il Governo, ove non disponga che tali aziende facciano parte del Consorzio, promuove le opportune intese per coordinare la loro attività con l'azione del Consorzio.

(Approvato).

Art. 4.

La domanda per la costituzione di un Consorzio obbligatorio deve essere rivolta al Ministro competente, pel tramite della Confederazione o delle Confederazioni interessate, che hanno l'obbligo di trasmetterla, accompagnandola con il proprio parere.

La domanda deve essere corredata da uno schema di statuto e da una relazione illustrativa, in cui siano indicati i fini del progettato Consorzio ed i mezzi reputati idonei a conseguirli.

(Approvato).

Art. 5.

Le norme riguardanti le condizioni di partecipazione, nonchè le sanzioni di carattere civile per la trasgressione alle norme stesse, l'ordinamento interno, la rappresentanza e il funzionamento del Consorzio devono essere contenute nello statuto, da deliberarsi dall'Assemblea dei consorziati col voto favorevole della maggioranza di cui all'articolo 2 e da approvarsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati, ai quali spetta altresì di accertare insindacabilmente la sussistenza della maggioranza richiesta. In ogni caso la deliberazione che approva lo statuto deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei consorziati intervenuti all'Assemblea.

Nello statuto deve essere preveduta la costituzione di un organo collegiale, il quale avrà la facoltà di annullare o di modificare, su reclamo degli interessati, le deliberazioni che concernono l'assegnazione delle quote e in genere ogni onere imposto ai singoli consorziati, prese conformemente alle norme statutarie. Tale Collegio sarà composto di tre membri, uno dei quali nominato dal Presidente del Consorzio, l'altro dal reclamante e il terzo da questi due membri d'accordo, o, in difetto, dal Presidente del tribunale del luogo dove ha sede il Consorzio. Non sono ammessi a reclamare coloro che abbiano comunque approvato la deliberazione.

Il Consorzio risponde delle obbligazioni assunte in nome suo dai suoi rappresentanti solo col proprio patrimonio.

Nulla è innovato alla competenza dell'autorità giudiziaria, alla quale spetta anche la risoluzione delle controversie derivanti da rapporti di impiego o di lavoro tra il Consorzio e i suoi dipendenti.

(Approvato).

Art. 6.

I Consorzi devono comunicare ai Ministri competenti le deliberazioni relative alle direttive della loro azione e tutti quegli atti che possono essere eventualmente richiesti.

Qualora le direttive del Consorzio non rispondano ai fini voluti, il ministro competente può invitare il Consorzio stesso, con apposita diffida da farsi per il tramite della Confederazione interessata, a modificare la propria azione.

Il Ministro medesimo può disporre, ove la diffida non raggiunga il suo scopo, che, entro un termine fissato con suo decreto, i componenti degli organi direttivi cessino dalla carica e si provveda contemporaneamente alla loro sostituzione.

È inoltre, in sua facoltà, di propria iniziativa o su proposta della Corporazione interessata, di delegare un suo funzionario ad assistere a riunioni degli organi direttivi del Consorzio.

Il Consorzio può essere soppresso, prima del termine assegnato per la sua durata, con decreto Reale emanato a norma dell'articolo 1 e sentito, ove occorra, il parere della corpora-

zione interessata, quando la sua esistenza sia diventata, a giudizio insindacabile del Governo, non più conforme agli interessi generali del Paese.

In tal caso il Ministro nomina il liquidatore con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Per la liquidazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di commercio, relative alla liquidazione delle Società anonime. L'opera del liquidatore è retribuita, a spese del Consorzio, nella misura che sarà determinata dal Ministro.

In caso di cessazione dei pagamenti, si applicano le leggi commerciali.

(Approvato).

Art. 7.

Le Corporazioni interessate hanno i seguenti compiti:

a) di seguire l'azione del Consorzio e di esaminarne le direttive generali;

b) di comunicare al Ministro competente le loro osservazioni;

c) di curare sulla base degli elementi raccolti e delle osservazioni da esse fatte la compilazione di una relazione, da rimettere periodicamente al Comitato corporativo centrale, sull'attività generale del Consorzio e sui risultati conseguiti in rapporto agli interessi della produzione.

(Approvato).

Art. 8.

Qualora particolari esigenze di determinati rami di produzione lo richiedano, sentito il parere delle Corporazioni interessate, nel decreto di costituzione dei Consorzi obbligatori o con successivo Regio decreto, da emanarsi ai sensi del precedente articolo 1, potrà essere disposto che l'impianto di nuovi stabilimenti industriali o l'ampliamento di quelli esistenti per la fabbricazione dei prodotti, che formano oggetto del Consorzio, sia subordinato all'autorizzazione preventiva del Capo del Governo, di concerto con i Ministri interessati.

In ogni caso, coloro che, posteriormente alla costituzione del Consorzio, inizino una attività da questo regolata sono di pieno diritto sottoposti alla disciplina del Consorzio medesimo.

Restano ferme le disposizioni del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, concernente la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa dello Stato e quelle del Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, riguardante l'impianto di stabilimenti industriali.

(Approvato).

Art. 9.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro competente, sentite le Corporazioni interessate, potranno essere sottoposte a revisione le norme legislative, che regolano i Consorzi obbligatori esistenti, comunque denominati, allo scopo di armonizzarle e coordinarle con le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Ai fini del coordinamento dell'attività dei consorzi obbligatori con quella dei consorzi volontari, questi ultimi, comunque denominati, quando, attraverso appositi organi, si propongano di disciplinare l'attività economica dei consorziati, sono tenuti a trasmettere, a decorrere dal 1° luglio 1932, ai Ministeri interessati copia degli atti, che regolano la loro costituzione e il loro funzionamento e degli eventuali atti modificativi.

Con Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, sentite le Corporazioni interessate, può essere disposto che le norme relative alla vigilanza, di cui agli articoli 6 e 7, siano applicate, in tutto o in parte, anche ai Consorzi volontari anzidetti, che rappresentino almeno il 75 per cento della produzione nazionale dell'ultimo triennio di un determinato ramo di attività economica.

(Approvato).

Art. 11.

I componenti degli organi direttivi dei Consorzi che non adempiano agli obblighi di cui all'articolo 6, primo comma ed all'articolo 10, primo comma, entro il termine di trenta giorni dalla deliberazione dell'atto di cui è richiesta comunicazione, sono puniti con l'ammenda fino a lire 1000.

I componenti degli organi direttivi dei Consorzi che non si attengano alla diffida ministeriale di cui all'articolo 6, secondo comma, entro il termine indicato nella diffida sono puniti con l'ammenda fino a lire 10.000.

Con la stessa pena sono puniti i componenti degli organi direttivi dei Consorzi che, nel caso previsto dall'articolo 6, terzo comma, non promuovano entro il termine stabilito dal decreto ministeriale la convocazione dell'assemblea dei consorziati per la loro sostituzione.

(Approvato).

Art. 12.

Le norme per l'esecuzione della presente legge e in particolare le norme relative alla regolare costituzione dell'Assemblea dei consorziati di cui all'articolo 5 della presente legge, saranno determinate con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Consiglio dei Ministri.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento della circolazione autorizzata delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 e proroga del termine della prescrizione delle monete di nichelio da centesimi 50 a contorno liscio » (N. 1274).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Aumento della circolazione autorizzata delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 e proroga del termine della prescrizione delle monete di nichelio da centesimi 50 a contorno liscio ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo Stampato N. 1274.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'importo della circolazione autorizzata delle monete da centesimi 5 e 10 è elevato rispettivamente a lire 25.000.000 per le monete da centesimi 5 e a lire 45.000.000 per le monete da centesimi 10.

(Approvato).

Art. 2.

In modificazione di quanto è stabilito dalla legge 26 dicembre 1930, n. 1709, il termine della prescrizione delle monete di nichelio da centesimi 50 a contorno liscio, che hanno cessato dal corso legale alla data del 31 dicembre 1931, è prorogato al 30 giugno 1933.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Definizione delle controversie già di competenza del Tribunale Arbitrale Misto italo-austriaco e dell'Arbitro Unico » (N. 1281).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Definizione delle controversie già di competenza del Tribunale Arbitrale Misto italo-austriaco e dell'Arbitro Unico ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario, legge lo Stampato N. 1281.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, per la definizione delle controversie già di competenza del cessato tribunale arbitrale misto italo-germanico e dell'arbitro istituito ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV della Parte X del Trattato di Versaglia, sono estese ai reclami dei cittadini italiani, per risarcimento di danni rimasti indecisi innanzi al soppresso tribu-

nale arbitrale misto italo-austriaco e innanzi all'arbitro istituito ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV della Parte X del Trattato di San Germano, nonchè alle controversie relative a crediti denunciati dall'Ufficio italiano di verifica e compensazione all'Ufficio austriaco o viceversa, non ancora definite tra gli Uffici stessi o rimaste indecise dinanzi al soppresso tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

Nella Commissione mentovata nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, numero 1687, è incluso, in qualità di membro effettivo, l'agente del Governo italiano presso i tribunali arbitrali misti.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 2 e quelle dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, si estendono agli affari ed alla gestione del soppresso Ufficio di verifica e compensazione italiano, istituito in base agli articoli 248 e 249 del Trattato di pace di San Germano.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi » (N. 1240).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1274, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1275, relativo a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste » (N. 1247).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1274, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1275, relativo a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1274, recante variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1931-32 ed è altresì convalidato il Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1275, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per il medesimo esercizio finanziario 1931-32.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1415, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, e convalidazione dei Regi decreti 13 novembre 1931, nn. 1416 e 1417, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste » (N. 1248).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1415, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, e convalidazione dei Regi decreti 13 novembre 1931, nn. 1416 e 1417, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1415, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32 e sono convalidati i Regi decreti 13 novembre 1931, nn. 1416 e 1417, con i quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario 1931-32.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore » (N. 1251).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'Istruzione superiore, *con le seguenti modificazioni*:

Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

L'articolo 63 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, è sostituito dal seguente ed è esteso agli Istituti superiori agrari, di medicina veterinaria e di scienze economiche e commerciali:

« Ogni Università o Istituto superiore ha un regolamento interno, nel quale sono contenute le norme relative al funzionamento amministrativo, contabile e interno dell'Università o Istituto e quelle per il personale posto a carico del suo bilancio, ferme restando le disposizioni di legge concernenti i professori e gli assistenti ».

Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Il regolamento è emanato, ed occorrendo modificato, con decreto del rettore o direttore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, udito il Consiglio dei professori delle Facoltà, Scuole e Istituti interessati, nonchè, ove esista, il Senato accademico ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Rimangono in vigore per gli Istituti Superiori di scienze economiche e commerciali le disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, dell'articolo 41 del Regio

decreto 28 agosto 1924, n. 1618 e del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 1022, per il personale ivi contemplato ».

Dopo il primo comma dell'articolo 7 è aggiunto il comma seguente:

« Occorre a tal uopo il consenso del Consiglio di amministrazione dell'Istituto da cui il professore proviene ».

L'ultimo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« I decreti relativi saranno emanati su conforme parere del Consiglio superiore della educazione nazionale e conterranno le modalità dell'aggregazione, fusione o soppressione ».

Dopo il secondo comma dell'articolo 11 è aggiunto il comma seguente:

« Negli Istituti superiori d'ingegneria che rilascino diplomi di laurea di architetto può essere costituita una Facoltà di architettura su parere conforme del Consiglio superiore dell'educazione nazionale ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Quando sia richiesto il parere del Consiglio superiore dell'educazione nazionale per le questioni concernenti Cattedre di architettura e Facoltà di architettura, alla Sezione prima vengono aggregati uno o più membri della quinta ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Fermo restando il numero dei posti di professori di ruolo assegnati alla Facoltà di lettere e filosofia della Regia Università di Roma, sono ridotti da nove a sette i posti che, nella Facoltà stessa, sono riservati ad insegnamenti che si riferiscono agli studi di paleontologia, di archeologia e di storia dell'arte ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2359 ».

Nel primo comma dell'articolo 14 alla parola « marzo » è sostituita la parola « aprile ».

Il secondo comma dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Ai posti di aiuto e assistente può provvedersi, oltre che per concorso, mediante

trasferimento di aiuti e assistenti di ruolo appartenenti ad altri Istituti d'istruzione superiore, semprechè trattisi di Cattedra corrispondente a quella cui l'aiuto o assistente è addetto o ad una parte di essa, previa richiesta del professore interessato e col consenso dell'aiuto o dell'assistente. Non sono dovute in tal caso indennità di trasferimento ».

Il quarto comma dello stesso articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Gli aiuti e assistenti assunti in servizio in seguito a concorso, oltre quanto è stabilito per il loro passaggio nei ruoli degli Istituti medi d'istruzione, possono, dopo cinque anni di lodevole servizio, ottenere il passaggio in altre carriere delle pubbliche Amministrazioni: tali carriere, come pure le modalità del passaggio, saranno determinate con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto col Ministro delle finanze e con gli altri Ministri interessati. Il passaggio nei ruoli dei professori degli Istituti medi d'istruzione può aver luogo indistintamente per tutti gli Istituti medi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale e può essere consentito anche per coloro che furono assunti in servizio senza concorso, purchè essi siano riusciti vincitori in un concorso a cattedre d'insegnamento negli Istituti medesimi. L'assunzione nel ruolo dei professori degli Istituti medi d'istruzione ha luogo con grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che, a giudizio del Comitato esecutivo della Sezione prima del Consiglio superiore, siano corrispondenti alle Cattedre cui gli interessati erano addetti in qualità di aiuti o assistenti ».

L'articolo 30 è sostituito dal seguente:

« Con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze, il contributo corrisposto dallo Stato ai Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria sarà aumentato, tenendo conto dell'importo, ragguagliato ad anno, delle competenze fisse e continuative spettanti al personale assistente, tecnico e subalterno in servizio presso ciascun Istituto al 31 ottobre 1931 e tenuto conto,

inoltre, della spesa per i posti vacanti calcolata in base allo stipendio e supplemento di servizio attivo iniziali per i posti di assistente, tecnico e subalterno»,

All'articolo 35 è aggiunto il seguente comma:

«I giovani provenienti dai Licei scientifici italiani all'estero e dalla Sezione liceo scientifico del Regio Istituto d'istruzione media di Bengasi, possono essere iscritti presso qualunque Facoltà o Scuola».

Dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente articolo 36-bis.

«Al primo comma dell'articolo 32 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali è aggiunto il seguente:

Sono altresì ammessi:

a) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, e che sono in possesso: del titolo di ammissione al liceo classico, o del certificato di promozione al secondo corso del liceo scientifico o al secondo corso di Istituto tecnico o commerciale;

b) i giovani che hanno conseguito il diploma di perito agrario secondo l'ordinamento previsto dal Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, che hanno inoltre frequentato uno dei corsi di specializzazione presso scuole agrarie medie specializzate e che sono in possesso del titolo di ammissione all'Istituto tecnico superiore o al liceo scientifico o del certificato di promozione alla quinta ginnasiale.

«Possono essere ammessi ai Regi Istituti superiori agrari con le norme dell'articolo 36 della presente legge anche i licenziati delle scuole medie agrarie specializzate a corso quadriennale istituite secondo il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, i quali siano in possesso del titolo di ammissione al liceo classico o del certificato di promozione al secondo corso del liceo scientifico».

All'articolo 37 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Tuttavia ai singoli corsi linguistici dell'Istituto orientale di Napoli possono essere

iscritti studenti delle Facoltà universitarie subordinatamente all'orario dei loro studi. Possono gli studenti stessi conseguire per tali corsi un certificato di profitto, quando abbiano superato i relativi esami».

Il primo comma dell'articolo 38 è sostituito dal seguente:

«Il corso biennale di studi propedeutici d'ingegneria può essere seguito presso tutte le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, presso le Regie scuole d'ingegneria di Milano e di Torino, presso la Regia Accademia navale di Livorno, la Regia Accademia militare di artiglieria e genio di Torino e la Regia Accademia aeronautica di Caserta».

Il secondo comma dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

«Coloro i quali, pure avendo adempiuto a tale obbligo, non sostengano per otto anni consecutivi esami, debbono rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate».

Il secondo comma dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Il provento delle sopratasse di cui al comma precedente è devoluto al bilancio dell'Università o Istituto superiore».

All'articolo 44 è aggiunto il seguente comma:

«La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante negli Istituti medi d'istruzione, di avvocato, di procuratore e di notaio».

Il numero 2 dell'articolo 49 è sostituito dal seguente:

«2° che gli studenti abbiano superato con una media non inferiore ai sette decimi gli esami che costituiscono titolo per l'ammissione all'Università o Istituto, ovvero gli esami consigliati dalla Facoltà o Scuola per l'anno precedente, o un numero corrispondente di esami, qualora abbiano seguito un diverso piano di studi, e non siano stati respinti in alcuna prova».

Il secondo comma dell'articolo 54 è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della tassa è di lire 250. L'effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione, ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale ».

Il quarto comma dello stesso articolo 54 è sostituito dal seguente:

« Ai laureati o diplomati che versino all'Opera dell'Università o Istituto presso cui hanno conseguita la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire 1000, è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'Opera dell'Università o Istituto medesimo ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 54 è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto è disposto dall'articolo 87-bis, il Regio decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478, è abrogato ».

Il primo comma dell'articolo 55 è sostituito dal seguente:

« È riconosciuta personalità giuridica alle Opere delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore. Esse sono amministrate da un direttore presieduto dal rettore o direttore dell'Università o Istituto superiore. Nel regolamento generale universitario saranno stabilite norme per la costituzione del Direttorio e per il funzionamento delle Opere.

Al primo comma dell'articolo 59 alle parole:

« Regia Accademia fascista di educazione fisica, sono sostituite le seguenti: « Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile ».

In fine del secondo comma dello stesso articolo 59 è aggiunto il periodo seguente:

« La vigilanza nella Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile è esercitata dal Ministero dell'educazione nazionale attraverso il Sottosegretariato per l'educazione fisica e giovanile ».

La lettera a) del primo comma dell'articolo 60 è sostituita dalla seguente:

a) l'insegnamento delle lingue vive e particolarmente di quelle dei popoli dell'Asia e dell'Africa, nonchè l'insegnamento delle discipline coloniali.

Le lettere c) e d) del 1° comma dello stesso articolo 60 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:

« c) la preparazione e la cultura coloniale dei funzionari civili e militari e di privati che debbano o vogliano esercitare il loro ufficio e la loro attività nelle Colonie italiane di diretto dominio o all'estero;

« d) di contribuire con scuole di perfezionamento, con borse di studio, pubblicazioni ed altri mezzi, alla diffusione ed al progresso degli studi per la conoscenza del paese e dei popoli dell'Asia e dell'Africa ed in particolare delle Colonie italiane di diretto dominio ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 60 è sostituito dal seguente:

« La Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma ha per fine:

a) d'impartire la cultura e l'istruzione necessaria per formare gli insegnanti di educazione fisica per ogni ordine e grado di scuole, nonchè di preparare gli istruttori e i dirigenti dell'Opera Nazionale Balilla;

b) di promuovere il progresso delle scienze biologiche applicate all'educazione fisica;

c) di perfezionare la cultura scientifica e tecnica degli'insegnanti di educazione fisica e, in generale, di tutti coloro che esplicano la loro attività nel campo dell'educazione giovanile ».

Dopo l'articolo 60 è aggiunto il seguente articolo 60-bis:

« Lo stato giuridico dei professori di ruolo della Regia Scuola normale superiore di Pisa, comprese le procedure per le nomine, è regolato dalle norme vigenti per i professori di ruolo degli altri Istituti d'istruzione superiore. Le stesse norme valgono per i trasferimenti.

« Agli effetti dei concorsi i professori della Scuola sono considerati come professori delle rispettive Facoltà universitarie ».

Dopo l'articolo 75 è aggiunto il seguente articolo 75-bis:

« Gli attuali professori di ruolo della Regia scuola normale superiore di Pisa possono ottenere il trasferimento in altri Istituti d'istruzione superiore quando siano compresi in una terna di concorso universitario ».

L'articolo 81 è sostituito dal seguente:

« Il personale assistente, tecnico e subalterno, appartenente ai ruoli statali, in servizio alla data del 31 ottobre 1931, presso i Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, rimarrà in servizio in uno speciale ruolo transitorio, conservando il trattamento economico a carico dello Stato, al quale sarà rimborsata la spesa effettiva da parte degli Istituti in cui il personale stesso presta servizio.

« Riguardo al personale assistente appartenente ai ruoli anzidetti si applicano, per i trasferimenti e per le promozioni da assistente ad aiuto, le disposizioni dell'articolo 26 del presente decreto. Le disposizioni dello stesso articolo, relative ai passaggi ad altri ruoli, non sono applicabili se non a coloro che siano stati nominati in seguito a concorso, salvo per gli aiuti ed assistenti che siano riusciti vincitori in concorsi a cattedre d'insegnamento in Istituti medi d'istruzione ».

L'articolo 82 è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, potrà disporsi, entro l'anno 1932, il passaggio di personale proveniente dal ruolo dei segretari contabili delle Regie stazioni sperimentali agrarie all'ufficio di segretario capo nei ruoli del personale di segreteria dei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, semprechè il detto personale sia fornito di un titolo accademico ».

All'articolo 83 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il personale subalterno, che si trovi nelle condizioni di cui ai comma precedenti, potrà essere trasferito ad altri ruoli statali ».

L'articolo 85 è sostituito dal seguente:

« Agli studenti, che si siano immatricolati nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore a tutto l'anno accademico 1930-31,

sono applicabili fino al compimento degli studi le disposizioni della legge 14 giugno 1928, n. 1312, senza le limitazioni di cui al comma 1° dell'articolo 49 del presente decreto ».

Dopo l'articolo 87 è aggiunto il seguente articolo 87-bis:

« Per la riscossione delle somme dovute dai contribuenti, di cui agli articoli 86 e 87, si applica la procedura coattiva, a mezzo di ruolo, prevista dal Regio decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478. La procedura medesima resta inoltre in vigore per la riscossione delle quote annuali dovute a norma del citato Regio decreto-legge 18 ottobre 1928, n. 2478; sino a tutto il 1931 dai laureati e diplomati iscritti presso i Sindacati commerciali e industriali o aventi impiego comunque retribuito alla dipendenza di Società commerciali industriali.

Nella *tabella B* l'importo della sopratassa esami di profitto del corso *a)* del Regio Istituto Orientale di Napoli indicato in lire 180 è modificato in lire 150.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, concernente la costruzione di nuove case economiche per i ferrovieri dello Stato » (N. 1268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, concernente la costruzione di nuove case economiche per i ferrovieri dello Stato ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, concernente la costruzione di nuove case economiche per i ferrovieri dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Convalidazione del Regio decreto 7 aprile 1932, n. 378, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32 » (N. 1271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 7 aprile 1932, n. 378, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convalidato il Regio decreto 7 aprile 1932, n. 378, col quale venne autorizzata una prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1931-32.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta. Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Alberici, Ancona, Antona Traversi, Artom.

Baccelli, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Brandolin, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Canevari, Casanuova, Casertano, Castelli, Cattaneo, Cesareo, Cian, Ciprico, Ciraoło, Cirmeni, Colonna, Concini, Conti, Credaro, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada.

Dalolio Alfredo, De Bono, Della Torre, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari, Francica Nava.

Gallina, Garbasso, Garofalo, Gasparini, Giampietro, Ginori Conti, Gonzaga, Grosoli, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Lago, Libertini, Lissia, Longhi, Lucioli.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Maraglia-no, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Maury, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Padulli, Passerini Angelo, Pavia, Pestalozza, Petrillo, Pironti, Pittacco, Poggi Cesare, Poggi Tito, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Ricci Corrado, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossi, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffini, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sanjust, San Martino, Santoro, Scavonetti, Schanzer, Scialoja Antonio, Sechi, Segrè Sartorio, Simonetta, Sirianni, Soderini, Solari, Spezzotti, Spirito.

Tacconi, Tamborino, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Venzi, Viciri Marco Arturo, Visocchi, Volterra.

Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1184):

Senatori votanti	149
Favorevoli	137
Contrari	12

Il Senato approva.

Disposizioni riguardanti la costituzione ed il funzionamento di Consorzi tra esercenti uno stesso ramo di attività economica (1259):

Senatori votanti	149
Favorevoli	139
Contrari	10

Il Senato approva.

Aumento della circolazione autorizzata delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 e proroga del termine della prescrizione delle monete di nichelio da centesimi 50 a contorno liscio (1274):

Senatori votanti	149
Favorevoli	144
Contrari	5

Il Senato approva.

Definizione delle controversie già di competenza del Tribunale Arbitrale Misto italo-austriaco e dell'Arbitro Unico (1281):

Senatori votanti	149
Favorevoli	143
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi (1240):

Senatori votanti	149
Favorevoli	141
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1274, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1275, relativo a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste (1247):

Senatori votanti	149
Favorevoli	141
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1415, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, e convalidazione dei Regi decreti 13 novembre 1931, nn. 1416 e 1417, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste (1248);

Senatori votanti	149
Favorevoli	140
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore (1251):

Senatori votanti	149
Favorevoli	134
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, concernente la costruzione di nuove case economiche per i ferrovieri dello Stato (1268):

Senatori votanti	149
Favorevoli	142
Contrari	7

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 7 aprile 1932, n. 378, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32 (1271):

Senatori votanti	149
Favorevoli	139
Contrari	10

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Libertini e Gallenga a presentare alcune relazioni.

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Correzione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1931, n. 917, di conversione del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, concernente provvedimenti per la costruzione ricostruzione e riparazione di edifici di culto e di assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina (1275).

GALLENGA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Istituzione, presso il Ministero delle corporazioni, di un Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel Regno (1109).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Libertini e Gallenga della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Mercoledì 1° giugno alle ore 15, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 750 milioni per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti (1252);

Autorizzazioni di spesa per il completamento di opere dipendenti da terremoti e da danni di guerra (1253);

Autorizzazione di spesa per l'Acquedotto Pugliese (1254);

Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 94.000.000 per i lavori di costruzione della direttissima Bologna-Firenze e delle ferrovie Piacenza-Cremona e Fidenza-Salsomaggiore (1255);

Istituzione in Liguria di un Istituto federale di credito agrario (1264);

Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini (1279);

Approvazione della Convenzione firmata a Parigi l'8 luglio 1930 tra l'Italia e la Francia relativa alla rettifica di frontiera sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia (1287);

Riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita (1288);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1243);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933 (1282).

La seduta è tolta (ore 18,15).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti